

COMUNE DI GERENZAGO

CAP. 27010

PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ADOTTATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3
in data 14.02.95

S O M M A R I O

Art. 1 - *Istituzione della tassa*

Art. 2 - *Servizio di nettezza urbana*

Art. 3 - *Il funzionario responsabile*

Art. 4 - *Il funzionario responsabile*

Art. 5 - *Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa*

Art. 6 - *Parti comuni del condominio*

Art. 7 - *Esclusioni dalla tassa*

Art. 8 - *Locali ed aree tassabili con superficie ridotta*

Art. 9 - *Riduzioni delle tariffe*

Art. 10 - *Agevolazioni speciali*

Art. 11 - *Commisurazione della tassa*

Art. 12 - *Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio*

Art. 13 - *Classi di contribuzione*

Art. 14 - *Tassa giornaliera di smaltimento*

Art. 15 - *Denunce*

Art. 16 - *Decorrenza della tassa*

Art. 17 - *Mezzi di controllo*

Art. 18 - *Sanzioni*

Art. 19 - *Accertamento, riscossione e contenzioso*

Art. 20 - *Disposizioni transitorie e finali*

Art. 1 - Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 59 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2 - Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dal l'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini della applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

Art. 3 - Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati per l'applicazione del tributo.

Art. 4 - Il funzionario responsabile

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni: il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Della suddetta nomina è data comunicazione alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze entro sessanta giorni dalla designazione.

Art. 5 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dal citato Decreto Legislativo 507/93 Capo III^o.

2. Per gli alloggi ammobiliati affittati in modo saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

3. Il Comune quale ente impositore non è soggetto passivo del tributo per i locali ed aree adibite ad ufficio e servizi comunali.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 6 - Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 7, comma 2, punto c).

2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie dichiarata da ciascun occupante di una quota come in appresso:

- aumento del 5% agli alloggi in edifici sino a 4 condomini
- aumento del 3% agli alloggi in edifici sino a 8 condomini
- aumento del 2% agli alloggi in edifici oltre a 8 condomini.

Art. 7 - Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) parti comuni di condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non possono produrre rifiuti agli ef-

ferti dell'art. 62 del D Lgs. 507/1993;

- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce);
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio od immobile;
 - g) balconi e terrazze scoperte;
 - h) edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché locali strettamente connessi all'attività del culto.
3. Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.
4. Fermo restando quanto disposto al successivo art. 8 nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quelle parti di essa ove per caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. Sono altresì esclusi dalla tassa:
- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effettuazione di leggi, regolamenti, o di protettive civiltà sanitaria, ambientale, o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - b) i locali e le aree per le quali l'esclusione sia prevista a norma di leggi vigenti.

6. La mancata indicazione della causa di esclusione nella denuncia comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente che può tuttavia produrla anche successivamente con diritto a sgravio o restituzione del tributo a far tempo dal verificarsi della causa di esclusione stessa.

Art. 8 - Locali ed aree tassabili con superficie ridotta

1. A norma dell'art. 66, del D Lgs. 507/1993 le superfici sottindicata sono tassate in misura ridotta come segue:

- a) sono computate al 50% le superfici esterne adibite ad usi o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti e pertanto comprese nelle classi di contribuzione di cui all'art. 13 del presente Regolamento, diverse da quelle di cui alla lettera b);
- b) sono computate al 25% le superfici esterne costituenti accessorio e/o pertinenza di locali ed aree assoggettate a tassa.

2. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi contestualmente alla produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza

della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETTASSAZIONE
Autocarrozzerie	35%
Autofficine riparazione veicoli	30%
Autofficine elettrauto	30%
Distributori di carburante	30%
Laboratori dentistici, radiologici, odontotecnici e di analisi	10%
Lavandrie	20%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, xerografie	20%
Carpenterie e lavorazione ferro	40%
Laboratori fotografici ed eliografici	20%
Aziende agricole per i locali ove avvengono le trasformazioni dei prodotti	30%

3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originale, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo; è fatto salvo il disposto dell'art. 66, comma 6, del D Lgs. 507/1993.

Art. 10 - Agevolazioni speciali

1. In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993 sono stabilite le seguenti agevolazioni: -

- a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate attestate dal settore servizi sociali;
- b) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni senza fine di lucro specificamente destinati a finalità di rilievo sociale e culturale.

2. L'esenzione è concessa dalla Giunta su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto ed è applicata a partire dall'anno successivo a quello della denuncia.

Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le agevolazioni.

L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quelle in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio.

In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 507/1993.

3. Le esenzioni suddette sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 11 - Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del comma 1 dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento, determinato a norma dell'art. 61 del predetto Decreto Legislativo.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Ai fini dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio e al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

Art. 12 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti (art. 8 D.P.R. n. 915/1982).

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area

scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso alla abitazione ed al fabbricato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area perimetrata di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrando nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 mt.

3. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nella misura pari al 40% della tariffa, a norma del comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993.

4. Le condizioni previste al precedente comma 3 al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante formale e motivata diffida dell'utente al gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali attestante situazioni di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio.

Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, sempre che ne sia stata verificata la sussistenza attraverso idonei accertamenti da parte del funzionario responsabile, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un terzo e la frequenza di raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

6. La riduzione di cui al presente comma, qualora dovuta, è computata in relazione ai bimestri di mancato o irregolare svolgimento del servizio.

Art. 13 - Classi di contribuzione

1. Ai sensi dell'art. 79 comma 2 del D.Lgs. 507/1993, fino al 31/12/1995, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal presente regolamento:

CLASSE I *Locali delle abitazioni private.*

CLASSE II *Locali dei ristoranti, delle trattorie, delle pizzerie, delle tavole calde, delle rosticcerie.*

CLASSE III *Locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, di fiori, di pollame, di uova, di pesce, dei supermercati.*

CLASSE IV *Locali dei caffè, dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle osterie, delle birrerie, delle sale da ballo, dei circoli, delle discoteche, delle sale per giochi.*

CLASSE V *Locali degli alberghi, delle locande, delle pensioni, degli stabilimenti balneari, dei bagni pubblici, degli alberghi diurni.*

- CLASSE VI** *Locali degli esercizi di vendita di alimentari non previsti alla classe III.*
- CLASSE VII** *Locali dei collegi, dei convitti, degli istituti e case di riposo e di assistenza, degli istituti religiosi con convitto, degli ospedali, delle case di cura.*
- CLASSE VIII** *Locali degli ambulatori, dei poliambulatori e degli studi medici e veterinari, dei laboratori di analisi cliniche, degli stabilimenti termali, dei saloni di bellezza, delle saune, delle palestre e simili.*
- CLASSE IX** *Locali degli esercizi commerciali diversi da quelli previsti alle classi III e VI e delle rivendite di giornali.*
- CLASSE X** *Locali degli studi professionali e degli uffici commerciali, delle banche, degli istituti di credito, delle assicurazioni, delle agenzie finanziarie, delle agenzie di viaggi, delle agenzie ippiche, delle ricevitorie del totocalcio, del totip, dell'enalotto, dei banchi lotto.*
- CLASSE XI** *Locali degli stabilimenti industriali ove di regola si producono "rifiuti urbani", dei laboratori e delle botteghe artigianali.*
- CLASSE XII** *Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di attività industriali e commerciali, delle autorimesse, degli autoservizi, degli autotrasportatori, delle sale di esposizione, degli esercizi commerciali.*
- CLASSE XIII** *Locali dei teatri e dei cinematografi.*
- CLASSE XIV** *Locali degli enti pubblici non economici, delle scuole, dei musei, delle biblioteche, delle associazioni tecnico-economiche, degli ordini professionali, delle associazioni o delle istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, degli enti di assistenza, delle caserme, delle stazioni, delle carceri.*
- CLASSE XV** *Aree dei campeggi, dei distributori di carburanti, dei parcheggi, dei posteggi.*
- CLASSE XVI** *Altre aree scoperte ad uso privato.*

Per i locali od aree eventualmente adibite ad altri usi si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.

2. A decorrere dall'1/1/1996, in applicazione del disposto dell'art. 68 comma 2 del D.Lgs. 507/1993, i locali e le aree tassabili sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIA A

- 1) Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose.
- 2) Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado.
- 3) Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre.
- 4) Autonomi depositi di stoccaggio merci; depositi di macchine e materiali militari; pese pubbliche; distributori di carburante; parcheggi.

CATEGORIA B

- 1) Attività commerciali all'ingrosso; mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse.
- 2) Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento.

CATEGORIA C

- 1) Abitazioni private.
- 2) Attività ricettivo alberghiere.
- 3) Collegi, case di vacanza, convivenze.

CATEGORIA D

- 1) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.
- 2) Circoli sportivi e ricreativi.

CATEGORIA E

- 1) Attività di produzione artigianale o industriale.
- 2) Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili.

- 3) Attività artigianali di servizio.

CATEGORIA F

- 1) Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili; mense; gelaterie e pasticcerie; rosticcerie.
- 2) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

Art. 14 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree grivate di servizi di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolta con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazioni o che non comportano il pagamento della TOSAP, l'obbligo di denuncia è assolto con il versamento diretto senza la compilazione del modulo di cui al comma 4.

6. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi ed accessori.

7. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale in quanto compatibili.

Art. 15 - Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro il termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, il relativo scopo sociale od istituzionale, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 16 - Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonomia obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Le variazioni consequenziali al verificarsi, nel corso dell'anno, di modificazioni delle condizioni di tassabilità diverse da quelle previste agli artt. 8 e 9 del presente regolamento, hanno efficacia dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.

6. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi, dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

7. In merito agli altri rimborsi si rimanda a quanto disposto dall'art. 75 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 17 - Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 18 - Sanzioni

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993.

2. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63 comma 4 del D.Lgs. 507/1993, nonché per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, si applica la pena pecuniaria da Lire cinquantamila a Lire centocinquantamila, con l'osservanza delle norme contenute nella Legge 24/11/1981, n. 689.

Art. 19 - Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

2. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria, o alla variazione della tariffa non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

3. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 51 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

Art. 20 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e spiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del D.Lgs. 507/1993 e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.

2. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

3. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, sarà inviato entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze a norma del comma 3 dell'art. 68 del D.Lgs. 507/1993.

